



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 2207/10
UDIENZA DEL
27/01/2011 ore 09:30

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FOGGIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ASCOLI | ANTONIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PACILLO | FRANCESCO PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | PECE | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

242/01/11

PRONUNCIATA IL:

27 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

78 NOV. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2207/10
spedito il 17/07/2010
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2002
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [redacted] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
FOGGIA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2003
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [redacted] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

Rilascio copia autentica ai sensi dell'art. 18
DPR 20/12/2000 N. 445

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [redacted] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

È copia conforme all'originale depositato
agli atti dello scrivente Ufficio; si compone
di numero 06 pagine compresa la presente.

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

Foggia, 11 NOV. 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Pajello
Pajello



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2207/10

UDIENZA DEL

27/01/2011

ore 09:30

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2008
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2002
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2003
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2207/10

UDIENZA DEL

27/01/2011

ore 09:30

(segue)

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.COMUNALE 2008
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2002
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2003
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2004



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2207/10

UDIENZA DEL

27/01/2011 ore 09:30

(segue)

contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ADDIZ.REGIONALE 2008
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI FOGGIA

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 71038 PIETRAMONTECORVINO FG



**OGGETTO DELLA DOMANDA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA SENTENZA**

Zuppa Domenico Alfonso, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lucera al n. 36 depositava, in data 17/07/2010, ricorso, tempestivamente e ritualmente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, avverso il silenzio rifiuto dell'istanza, presentata il 5/11/2009, di rimborso per un totale di € █████,00, del 60% delle imposte versate dal 31/10/2002 al 30/06/2008, periodo di sospensione di tributi e contributi a causa degli eventi sismici del 31/10/2002, e tanto per effetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 4-bis e 4-ter del d.l. n.185/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009.

Esponendo il ricorrente che l'interpretazione dell'Ufficio in base al tenore letterale usato dal legislatore, secondo cui l'abbuono del 60% può essere riconosciuto solo a coloro che hanno sospeso i versamenti delle imposte e non anche a coloro che vi hanno provveduto, è da censurare poiché illegittima e discriminatoria; in tal senso si era espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n.20641 dell'1/10/2007, in un caso identico.

Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'istanza di rimborso di € █████,00, previa sospensione.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in data 28/10/2010. Riepilogava l'Ufficio le norme intervenute in proposito ed eccepiva la carenza di interesse del ricorrente, con conseguente inammissibilità della domanda, e l'insussistenza del presupposto del rimborso; il contribuente nell'ambito del diritto potestativo di scelta tra la sospensione dei termini e la ritualità di pagamento che le norme citate gli accordavano, aveva operato una autonoma valutazione rinunciando a beneficiare del meccanismo premiale di sospensione; tale opzione preclude ogni successiva modifica in esito allo sviluppo della vicenda in altri termini le somme pretese dal ricorrente a rimborso afferiscono a imposte dovute che non possono essere rimborsate; le norme citate non riconoscono alcun diritto a rimborso in favore dei soggetti che *ab origine* non hanno inteso aderire alla sospensione, anzi tale ipotesi è espressamente esclusa laddove è specificato *"...al netto dei versamenti già eseguiti..."* con ciò rendendosi l'impossibilità di procedere a rimborsi di somme precedentemente versate; la definizione, con tutta evidenza, avrebbe trovato luogo solo ed esclusivamente per le somme non ancora versate e dovute; la richiesta era anche tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 dpr n. 602/73 per quanto era stato versato nei 48 mesi precedenti alla data del 5/11/2009. La paventata eccezione di illegittimità per disparità di trattamento era del tutto generica e indeterminata essendo stato già chiarito, con la direttiva n. 123/2010, che l'art. 9 l.n. 289/2002 (definizione automatica per gli anni pregressi) deve intendersi riferito a contesti fiscali ancora pendenti, gli unici suscettibili di *regolarizzazione*; anche a voler conferire portata retroattiva alla predetta disciplina sussisteva sempre il limite della definitività dei rapporti esauriti. Non poteva essere condivisa la posizione assunta dalla Cassazione, nella sentenza n. 20641/2007, peraltro isolata, invocata dal contribuente, anche alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale, in tema di compatibilità con il principio di eguaglianza di discipline differenziate in ragione dell'intervenuto, o meno, pagamento di contributi o imposte (n. 33/81 e ord. n. 539/87); la Corte, infatti, ha sempre precisato che il condono non rende non dovuti i pagamenti effettuati ma si limita, per esigenze di finanza pubblica, a collegare l'effetto liberatorio ad un adempimento parziale.

Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 217/1/10 del 25/11/2010 veniva rigettata la richiesta sospensione.

La causa veniva chiamata all'udienza pubblica odierna e decisa in camera di consiglio.

Osserva il Collegio che per la risoluzione della presente controversia occorre individuare la norma e/o il quadro normativo di riferimento concernente il rimborso in esame. Il ricorrente cita l'art. 6, comma 4-bis del d.l. n. 185/08, convertito nella legge n. 2/2009; in realtà tale norma dispone, nei confronti dei soggetti residenti nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002

tra i quali rientra pacificamente il ricorrente, l'applicabilità delle disposizioni, recate dall'art. 3 d.l. n. 162/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008, previste per Umbria e Marche per il sisma del 1997; il comma due cit. art.3 recita: "Al fine di effettuare la definizione della propria posizione.... i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento..."

Il ricorrente, inoltre, chiede che detta norma sia interpretata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 20641/2007, che, con riferimento all'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, ha ritenuto applicabile tale norma di favore, che consentiva ai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 1990, di definire la propria posizione con un cospicuo abbattimento del 90%, anche a chi aveva comunque pagato i propri debiti tributari. Recita il predetto comma 17: "I soggetti colpiti dal sisma del 1990....destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando...l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento."

Non vi è dubbio che le due norme concernono casi analoghi, avendo identico tenore letterale e medesima valenza retroattiva, poiché dispongono per il passato, rispettivamente dopo sei e dieci anni dall'evento. Si rende così applicabile alla presente controversia la citata sentenza della Cassazione n. 20641/2007, dal cui insegnamento il collegio non ritiene di doversi discostare. La norma (art. 3, comma due, d.l. 162/2008), quindi, ha inteso introdurre una innovazione di carattere agevolativo per i contribuenti non prima prevedibile e, in quanto *ius superveniens*, consente due interpretative possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato mediante il versamento del 60% del dovuto, e in favore di chi ha già assolto il debito attraverso il rimborso del 60% di quanto pagato; non si può che ritenere che quanto già versato sia risultato parzialmente non dovuto *ex post*, per effetto dell'intervento normativo, nel contesto, cioè, di un **indebito sorto ex lege**. Essendo l'intervento del legislatore del 2009, come sopra interpretato, anche nell'ottica adeguatrice dei principi ex art. 3 Costituzione, la fonte specifica e diretta del diritto al rimborso, cadono tutte le eccezioni avanzate dall'Ufficio, sia con riferimento alla supposta inesistenza dell'interesse a ricorrere e del presupposto di rimborso, sia con riferimento alla presunta tardività e conseguente decadenza, in realtà insussistenti. Da ultimo, l'inciso "al netto di quanto versato" presente in entrambe le norme, non può essere indicativo, per chi in tesi ha puntualmente tutto pagato, di un divieto assoluto di rimborso, una volta che si è affermato, come ha fatto la S.C. (che comunque riconosce che la norma è formulata in termini di non assoluta chiarezza), che il pagamento per intero di quanto dovuto è divenuto *ex post* indebito per legge.

Il ricorso, in conclusione, risulta fondato e deve essere accolto sussistendo il diritto del ricorrente al rimborso della somma, corrispondente al 60% dei tributi, effettivamente pagati, per il periodo dal 31/10/2002 al 30/06/2008, pari ad € ██████████,00, importo non contestato dall'Ufficio.

La singolarità del caso induce il collegio a compensare integralmente le spese di lite, peraltro non richieste dal ricorrente.

P. Q. M.

La Commissione così ha deciso:

"ACCOGLIE IL RICORSO E PER L'EFFETTO DICHIARA IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RIMBORSO DEL 60 PER CENTO DEI TRIBUTI VERSATI DAL 31/10/2002 AL 30/06/2008, PARI AD EURO ██████████,00. SPESE COMPENSATE."

Foggia, 27 gennaio 2011

IL PRESIDENTE RELATORE

Antonio D'Ascoli